

**DELIBERA N. 617/13/CONS**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. (SERVIZIO DI**  
**MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE CANALE ITALIA 83) PER LA**  
**VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 1, COMMA 26 DEL**  
**DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545, COME MODIFICATO DALLA LEGGE**  
**DI CONVERSIONE 23 DICEMBRE 1996, N. 650.**

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650 e in particolare l'art.1, comma 26;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i.;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. 65/13/DISM/PROC.2531/ZD – datato 18 giugno 2013 e notificato in data 8 luglio 2013 alla società Canale Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 83 che ha contestato la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 26 della legge 650/96 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 1° marzo 2013; in particolare, sul predetto servizio di media audiovisivi in ambito locale dalle ore 09.22.00 circa sino alle ore 09.23.00 circa, dalle ore 09.27.00 circa alle ore 09.29.00 circa, dalle ore 09.47.00 circa sino

alle ore 09.50.00 circa, dalle ore 09.56.00 circa alle ore 09.58.00 circa, dalle ore 10.11.00 circa alle ore 10.14.00 circa, dalle ore 10.22.00 circa alle ore 10.24.00 circa, dalle ore 10.27.00 circa alle ore 10.28.00 circa, dalle ore 10.57.00 circa alle ore 10.58.00 circa, dalle ore 11.25.00 circa alle ore 11.27.00 circa, dalle ore 11.54.00 circa alle ore 11.56.00 circa, dalle ore 13.49.00 circa alle ore 13.50.00 circa, dalle ore 14.21.00 circa alle ore 14.22.00 circa, dalle ore 14.40.00 circa alle ore 14.42.00 circa, a titolo esemplificativo, è comparsa la scritta *“il portale multi servizi 892.100 1 Farmacie Aperte, 2 Previsioni Meteo e 3 Estrazioni del Lotto”*, di seguito, il numero 892.100 con la scritta *“digita sul tuo telefono il tasto del servizio”* e, infine, la scritta: *“digita 40 la quaterna miracolosa di Gennaro. In regalo il 90 a colpo”*, ovvero l’invito a contattare il numero 895.050, nonché le scritte *“Chiama il Numero 895.050 portale multiservizi e poi riaggancia”* e *“Numero verde Gratuito 800622081 riservato ai clienti del portale multi servizi”*. Inoltre, i conduttori si sono soffermati a spiegare la funzione del portale multi servizi, sostenendo che, dopo aver digitato il codice 892.121, gli utenti avrebbero avuto accesso gratuitamente ai numeri 800242587 e 800242582 al costo per chiamata pari a 2 Euro più Iva. Nel corso della trasmissione della programmazione televisiva segnalata, a volte, sullo schermo si sono susseguite alcune scritte relative al numero 892100 *“portale multi servizi”* e *“Digita 50 Palermo il 90 garantito e l’ora del 59 di F.Cosentino”*, mentre il conduttore ha esplicitato le modalità per conoscere le previsioni del lotto che consistevano nella composizione di un numero *“breve”*, quello del portale multi servizi e, poi, *“appena sentite il messaggio di ingresso digitate 50”*; talvolta, sono comparse sullo schermo televisivo le scritte *“digita 40 viene pubblicizzato il portale multi servizi numero 892.100 con la scritta portale multi servizi 1 Farmacia, 2 Previsioni Meteo, 3 Estrazioni del lotto”, digita 60...dal mistero...digita 60 la quaterna degli angeli”* e *“digita sul tuo telefono il tasto del servizi”*, mentre, in altra occasione, è stato il telespettatore ad essere invitato dai conduttori a digitare il numero 40 - *“ appena sentito il messaggio di ingresso, il numero 40 ....le prime 100 le paga la ....ricevitoria...digitate 40...forza! Due euro. Le prime 100 gratis!”*;

RILEVATO che la società Canale Italia S.r.l. non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che le modalità di espletamento del servizio di accesso alle informazioni relative al gioco del lotto – 892/895 e numero verde oppure 892/895 e numero da digitare - sono proprie dei servizi di tipo interattivo, in quanto servizi che non forniscono direttamente l’informazione alla selezione del numero, ma che mediante la presentazione dei contenuti o menù, introducono l’utente in un sistema caratterizzato dalla possibilità di scelta di più argomenti, creandosi, in tal modo, un’interazione tra chi richiede il servizio e il sistema che provvede a condurre il richiedente alla ricerca dell’argomento desiderato attraverso guide opportune, interazione che può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 83 integra la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del 1° marzo 2013;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/30) a euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi dell’articolo 51, commi 2, lett. c) e c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall’articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del triplo del minimo edittale pari ad euro 7.747,00 (settemilasettecentoquarantasette/00); al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in quanto, costituendo oggetto di rilevazione nel corso della giornata di programmazione di numerosi episodi violativi della suddetta disposizione normativa di legge, l'illecito in esame ha provocato non limitati effetti pregiudizievoli soprattutto nei confronti delle persone più vulnerabili psicologicamente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché non risulta che le conseguenze della violazione in esame siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; d'altra parte, la predetta società non ha cooperato allo svolgimento dell'attività istruttoria;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Canale Italia S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 13.449.747,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, in considerazione della reiterazione della violazione con la medesima azione della disposizione di cui all'art. 1, comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente al triplo del minimo edittale pari a euro 7.747,00 (settemilasettecentoquarantasette/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Canale Italia S.r.l. con sede legale in Rubano (PD), alla via Pacinotti n. 18, fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 83, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.747,00 (settemilasettecentoquarantasette/00); netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 617/13/CONS*" entro trenta giorni dalla notificazione

del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 617713/CONS*”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani